



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 126 – 28 MAGGIO 2026

Riunione del 27 maggio 2026

101.25.26 – 102.25.26 – 103.25.26 - 104.25.26 PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- **A.S.D. NELLY VOLLEY** in persona del Presidente p.t.;
- **F. P.** n.q. di Pres.te p.t. del sodalizio A.S.D. Nelly Volley;
- **C. D.:**
- **R. A. A.;**
- **R. I. D.;**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

A.S.D. NELLY VOLLEY in persona del suo Presidente p.t. per aver accolto, allenato e schierato in campo gli atleti C. D., R. A. A e R. I. D., tutti in corso di valido tesseramento per la stagione agonistica 2025/2026 con altra Società, in assenza di qualsiasi autorizzazione da parte di quest'ultima e/ o di un eventuale accordo di trasferimento in prestito, in tal modo contravvenendo alle seguenti disposizioni; art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, art. 18 n. 3 Statuto FIPAV, art. 2 R.A.T. FIPAV, artt. 1, 74 e 76 Reg. Giur. FIPAV;

F. P. per il fatto contestato al precedente capoverso al sodalizio A.S.D. NELLY VOLLEY del quale è Presidente nonché legale rapp.te p.t., a norma dell'art. 75 n. 2 Reg. Giur. FIPAV.;

C. D. perchè in corso di valido tesseramento con altro sodalizio per la stagione agonistica corrente, ha svolto continuativamente attività di allenamento ed agonistica in favore del sodalizio A.S.D. NELLY VOLLEY in assenza di autorizzazione da parte della società di appartenenza e/o di eventuale accordo di trasferimento in prestito, in tal modo contravvenendo alle seguenti disposizioni: art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI; artt. 10 e 11 Statuto FIPAV; art. 18 e 22 R.A.T. ; artt. 1, 74 e 75 Reg. Giur



R. A. A. perchè in corso di valido tesseramento con altro sodalizio per la stagione agonistica corrente, ha svolto continuativamente attività di allenamento ed agonistica in favore del sodalizio A.S.D. NELLY VOLLEY in assenza di autorizzazione da parte della società di appartenenza e/o di eventuale accordo di trasferimento in prestito, in tal modo contravvenendo alle seguenti disposizioni: art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI; artt. 10 e 11 Statuto FIPAV; art. 18 e 22 R.A.T. ; artt. 1, 74 e 75 Reg. Giur.;

R. I. D. perchè in corso di valido tesseramento con altro sodalizio per la stagione agonistica corrente, ha svolto continuativamente attività di allenamento ed agonistica in favore del sodalizio A.S.D. NELLY VOLLEY in assenza di autorizzazione da parte della società di appartenenza e/o di eventuale accordo di trasferimento in prestito, in tal modo contravvenendo alle seguenti disposizioni: art. 2 Codice Comportamento Sportivo CONI; artt. 10 e 11 Statuto FIPAV; art. 18 e 22 R.A.T. ; artt. 1, 74 e 75 Reg. Giur.;

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto pervenuto alla Procura e ad altri Uffici Federali in data 19/02.2026, a mezzo del quale la Sig.ra V. D., nella qualità di Presidente e legale rapp.te del sodalizio A.S.D. Volley Barletta, denunciava la condotta antiregolamentare del sodalizio Nelly Volley e dei tesserati C. D., R. A. A. e R. I. D..

Comunicava infatti l'esponente che i tre atleti citati, nonostante il tesseramento in essere per la stagione sportiva 2025/2026 (Open Misto), avevano prestato la propria attività pallavolistica sia in allenamento che in gara a favore di altro sodalizio, A.S.D. Volley Barletta, all'insaputa e comunque in totale assenza di autorizzazione espressa da parte del sodalizio vincolante.

Acquisito l'esposto e la documentazione allegata al medesimo, risultando per tabulas la fondatezza di quanto con lo stesso denunciato, la Procura comunicava agli odierni incolpati la conclusione delle indagini e la propria intenzione di procedere al loro deferimento, ritenendo raggiunta la prova della loro colpevolezza. Nessuna memoria difensiva perveniva da parte degli incolpati e pertanto la Procura formalizzava il deferimento degli incolpati dinanzi a questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la comparizione delle parti e per la discussione l'udienza del 27 maggio 2026, da tenersi in modalità videoconferenza.

All'udienza fissata il Presidente, stante l'evidente connessione dei procedimenti, disponeva la riunione degli stessi. In tale sede compariva per la Procura Federale l'Avv. Fulvia Finotti la quale illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità di tutti gli incolpati e per l'applicazione di idonee sanzioni a carico degli stessi. Comparivano altresì gli atleti personalmente i quali, nel confermare



la condotta loro contestata e nello scusarsene, denunciavano di aver dovuto riscontrare un evidente disinteresse verso di loro da parte dell'A.D.S. Volley Barletta e di aver voluto dare sfogo al proprio desiderio di praticare comunque lo sport della pallavolo. Nessuno compariva per il sodalizio, né per il legale rappresentante dello stesso.

Il Tribunale, all'esito della discussione, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che la condotta antiregolamentare ascritta agli odierni incolpati risulti per tabulas e sia come tale passibile di idonea sanzione.

Elementi costitutivi dell'illecito disciplinare contestato sono: l'esistenza in capo agli atleti prevenuti di un valido tesseramento in essere con il sodalizio esponente, la circostanza che detti atleti abbiano prestato attività pallavolistica a favore di un altro sodalizio e che tale prestazione non sia stata autorizzata dal titolare del vincolo.

Tutti questi elementi, alla luce dell'esposto, della documentazione allegata allo stesso e della posizione tesserativa degli atleti, risultano accertati, documentati e peraltro non contestati dagli odierni prevenuti, i quali nulla hanno ritenuto di controdedurre, né dinanzi alla Procura, né dinanzi a questo Tribunale, fatte salve le dichiarazioni di ammissione e di ravvedimento offerte dagli atleti nel corso dell'udienza.

Risulta pertanto sussistere la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati per la violazione delle norme richiamate nel capo di incolpazione ed in particolare dell'obbligo imposto ai sodalizi di non utilizzare atleti vincolati con altri associati senza espressa autorizzazione di questi ed agli atleti di prestare la propria attività sportiva esclusivamente in favore del sodalizio vincolante, salvo espressa deroga. La responsabilità del Presidente della A.S.D. Nelly Volley consegue ex art. 75 R.G. a quella accertata a carico del sodalizio che rappresenta.

Quanto alle sanzioni, il Tribunale ritiene di poter condividere le conclusioni della Procura in ordine alla responsabilità del sodalizio e quindi del legale rapp.te dello stesso, mentre relativamente alla condotta degli atleti si rilevano profili di scusabilità che, se pur privi di efficacia scriminante, inducono all'irrogazione di sanzioni meno afflittive.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- a carico della A.S.D. Nelly Volley in persona del Presidente e legale rapp.te p.t. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00);



- A carico del Sig. F. P. n.q. di Pres.te e legale rapp.te p.t. della A.S.D. Nelly Volley la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 3 (tre) mesi;
- A carico degli atleti C. D., R. A. A. e R. I. D. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di un mese ciascuno;

Roma, 28 Maggio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 Maggio 2026